

Prot. 1236

Cagliari, 8 Ottobre 2014

PEC

**Al Responsabile del Procedimento**  
**Geom. Mario Franco Carcangiu**  
**Comune di Seulo**  
**Piazza del Popolo n. 3**  
**08030 SEULO**  
[ufficiotecnico@pec.comune.seulo.ca.it](mailto:ufficiotecnico@pec.comune.seulo.ca.it)

**OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “GENN’E SA LUNA”.**

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con selezione pubblica, indicati in oggetto.

A tal proposito si rileva quanto segue:

1. All’avviso non risulta allegata la *“procedura di calcolo per la determinazione del valore dell’incarico”*, così come disposto anche dall’art. 11 comma 18 della L.R. 5/2007.

Non vengono infatti evidenziati i criteri per la stima del compenso ai sensi del D.M. 143/2013 (entrato in vigore il 21/12/2013) che individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV. Occorre dunque esplicitare come si è giunti alla quantificazione della somma posta a base di gara, pari ad € 12.500,00 al fine di valutarne la congruità.

In tal senso, del resto, l’art. 264, co. 1. lett. d) D.P.R. n. 207/2010 prescrive che la disciplina di gara per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria individui, tra l’altro, *“...d) l’ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all’articolo 262 e l’indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare”*.

Difatti, le stazioni appaltanti *“non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L’importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell’importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue”* (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013);

2. Per ciò che concerne i “tempi di realizzazione del servizio”, occorre sottolineare l'estrema inadeguatezza della tempistica assegnata stimata in dieci giorni dalla data di affidamento dell'incarico. Si fa presente inoltre che l'avviso intende affidare la progettazione esecutiva in totale assenza dei due livelli di precedenti di progettazione, ossia in assenza e di progetto preliminare e di progetto definitivo. Ci si deve infatti attenere a quanto previsto dall'art. 93 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, che recita: *“Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. E' consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).”*. Questo a riprova del fatto che potrebbe essere “omessa” una delle due fasi di progettazione, ma non certamente entrambe e si ritiene pertanto in contrasto con la normativa di cui sopra, l'affidamento della progettazione esecutiva sulla scorta di un documento preliminare alla progettazione costituito da una breve relazione in cui sono genericamente indicate le macro-voci delle opere da realizzare e il quadro economico presunto.
3. Per ciò che concerne la richiesta di requisiti, non appare in alcun modo chiaro quale sia la classe e la categoria cui fare riferimento per la determinazione degli stessi. Infatti, rifacendosi a quanto evidenziato al punto 1) della presente nota, occorre che l'Amministrazione individui in maniera precisa e puntuale le classi e le categorie cui si riferisce il servizio da affidare così come previsto dall'art. 267 comma 7 del D.P.R. 207/2010 che recita: *“L'avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare. Si applicano i commi 4 e 5.”* In assenza della definizione delle classi e delle categorie, non è possibile definire correttamente la richiesta dei requisiti minimi di partecipazione che non possono essere sommariamente definiti come “servizi di progettazione di impianti sportivi” ma devono essere correttamente individuati sulla base delle classi e delle categorie di cui al D.M. 143/2013. La necessità di individuare le classi e le categorie, oltre ad essere obbligatoria per legge, serve anche a definire quanto richiesto dall'avviso che afferma la necessità di individuare un professionista titolato ad eseguire progettazioni di tipo strutturale.
4. L'avviso risulta pubblicato sul sito della stazione appaltante in data 07/10/2014 con scadenza 15/10/2014. Tale tempistica appare non conforme a quanto previsto dall'art. 267 comma 7 del D.P.R. 207/2010 primo capoverso che recita: *“L'indagine di mercato è svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del codice, nell'albo della stazione appaltante, nonché eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a quindici giorni.”* Si chiede pertanto di rettificare l'avviso e concedere

ulteriori 15 giorni a partire dalla data di pubblicazione della rettifica. Si ricorda infatti che trattandosi di modifiche sostanziali, è quanto mai opportuno far ripartire i termini per la presentazione delle domande *“L’Autorità si è già pronunciata su questioni inerenti la necessità di ripubblicazione dei bandi e la conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. La pubblicazione di ogni bando di gara ha come finalità precipua quella di garantire, ai soggetti interessati ed in possesso di idonei requisiti, di partecipare alle procedure di selezione poste in essere dall’amministrazione, realizzando da un lato l’interesse degli operatori stessi alla par condicio e nel contempo l’interesse pubblico alla massimizzazione delle domande presentate. In tale ottica una qualunque modifica del bando di gara, che sia idonea ad incidere sulla soddisfazione degli interessi richiamati, non può ritenersi sottratta all’obbligo di un’ulteriore pubblicazione con decorrenza ex novo dei termini previsti dalla normativa di riferimento (AVCP, deliberazioni n. 361 del 17/12/2002 e n. 84 del 15/11/2006).”*

Alla luce delle gravi difformità riscontrate **si chiede di voler immediatamente rettificare l’avviso in oggetto.**

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l’occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l’Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Si precisa che, qualora si fosse già provveduto all’affidamento di che trattasi, ovvero Codesta Amministrazione ritenesse di dover comunque procedere, questo Ordine Professionale invierà copia della presente all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per l’adozione dei provvedimenti di competenza e si riserva, in ogni caso, di richiedere l’accesso agli atti per la verifica della regolarità delle procedure ed, eventualmente, adire le vie legali.

La presente vale anche come informativa di cui all’Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Gaetano Attilio Nastasi

